



## Comune di Sondrio

---

### DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Reg. Part. N. 7

Registro Generale Determinazioni N. 79

Sondrio, li 21/01/2025

**OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI “COMO 3 – Impianto di Cernobbio e Nord – SONDRIO” – MEDIANTE PROCEDURA APERTA. RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO, NOTIFICATO IN DATA 03 GENNAIO 2025, ASSUNTO AL N. PROT. 0000138. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
IN QUALITÀ DI RUP DELLA STAZIONE APPALTANTE

Premesso che:

- il Comune di Sondrio, in qualità di Stazione Appaltante dell’ATEM COMO 3, con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1469 del 05.12.2024, successivamente modificata con determinazioni n. 1471 del 06.12.2024 e n. 1678 del 30.12.2024, ha approvato gli atti propedeutici alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto per un importo contrattuale della concessione pari a € 235.255.407,20 di cui un valore annuo del servizio stimato in € 19.604.617,27, per la durata di 12 anni, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 3672023 e s.m.i. e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- sulla base dei predetti provvedimenti la procedura è stata inviata ad ANAC per la pubblicazione in data 02.12.2024, al fine di provvedere alle pubblicazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, 84 e 85 del Codice e che il bando è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) in data 04/12/2024 e tutta la documentazione di gara è stata pubblicata in Amministrazione trasparente e sulla piattaforma e-procurement Sintel di Regione Lombardia in data 06.12.2024;

Riscontrato che con atto notificato in data 03.01.2025, assunto al prot. comunale al n. 0000138, è stato proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, contro il Comune di Sondrio e nei confronti del Comune di Campodolcino (SO), del Comune di Castione Andevenno (SO) e del Comune di San Giacomo Filippo (SO), teso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti:

- del “bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di “Como 3 – Impianto di Cernobbio e Nord – Sondrio” – CIG B4923F72D3” e dei relativi allegati, pubblicato in GUUE il 4.12.2024;
- di tutta la documentazione di gara richiamata all’art. 7 del bando di gara ed in particolare dell’Allegato B (Dati Significativi degli Impianti), dell’Allegato I e dell’Allegato E (Disciplinare di gara);
- della determinazione Servizio Patrimonio, Programmazione e Controllo n. 1469 del 5.12.2024 recante *“Indizione gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di “Como 3 – impianto di Cernobbio e nord – Sondrio” – mediante procedura aperta. impegno di spesa: € 880,00 per ANAC. CIG B4923F72D3”*;
- della determinazione Servizio Segreteria n. 1471 del 6.12.2024 recante *“Gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di “Como 3 – impianto di Cernobbio e nord – Sondrio” – mediante procedura aperta. cig B4923F72D3. modificazioni alla determinazione reg. gen. n. 1469 del 05.12.2024”*;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente, con riserva espressa di motivi aggiunti.

Considerato che l’atto suddetto, ad un primo esame, si presenta infondato;

Preso atto che a seguito di videoconferenze tenutesi il 14.01.2025 e il 17.01.2025 il Consorzio Concessioni Reti Gas ha fornito al R.U.P., anche tramite il legale del Consorzio stesso, ulteriori delucidazioni in merito al ricorso sopra descritto e sollecita la costituzione della Stazione Appaltante innanzi al TAR Lombardia - Milano al fine di proseguire con l’iter di gara e per non veder pregiudicato il lavoro svolto;

Considerato che i motivi che stanno alla base del ricorso non appaiono fondati, seppur con l’alea presente in ogni giudizio, si ritiene pertanto di resistere al gravame, affidando la rappresentanza e la difesa del Comune ad un legale esterno, in quanto il Comune non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni a fronte della complessità della materia, oggetto di contenzioso, che richiede specifiche competenze e del suo valore economico;

Interpellato all’uopo l’avv. Sebastiano Capotorto, già a conoscenza della pratica e delle problematiche connesse, che si è reso disponibile ad assistere e difendere l’Ente;

Richiamata la comunicazione del 20.01.2025, pervenuta via mail, nella quale l’Avv. Sebastiano Capotorto indica per ora in € 5.075,20 (IVA al 22% compresa) il corrispettivo complessivo stimato per competenze, spese legali e oneri di legge, salva esatta determinazione al termine della causa;

Preso atto che per l’attività di rappresentanza e difesa legale sopra descritta il compenso sopra determinato risulta congruo rispetto all’applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, recante *“Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13, comma 6, della l. 31 dicembre 2012 n. 247”*;

Ravvisata la propria competenza all’adozione del presente atto in forza:

- dell’art. 4, comma 3, del vigente Statuto comunale, il quale prevede che: *“In attuazione dell’art. 6, comma 2, del testo unico degli enti locali approvato con d. lgs. n. 267/2000, la specificazione dei modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio, è da intendersi regolata come segue. La rappresentanza in giudizio del comune, come attore o convenuto, ivi compreso il rilascio della c.d. procura alle liti, spetta al sindaco, previa adozione di apposita determinazione di promovimento della lite o di costituzione in giudizio da parte degli organi di gestione. Il sindaco, con atto scritto, ha facoltà di delegare*

*agli organi di gestione la rappresentanza in giudizio del Comune, sia come attore che come convenuto, relativamente agli affari di competenza del singolo organo di gestione. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i criteri per l'individuazione dell'organo di gestione competente. Resta inteso che qualora intervengano sulla materia norme nuove statali di rango legislativo, le stesse si applicheranno dal momento della loro entrata in vigore, fermo restando l'obbligo di adeguamento dello statuto";*

- del provvedimento sindacale n. 123/2023/UP del 29/09/2023 con cui il dirigente del Settore Servizi Finanziari è stato delegato al rilascio della procura alle liti fino al 31/12/2028;

Dato atto che a seguito della verifica della documentazione inviata e trasmessa il suddetto professionista è risultato in possesso della qualificazione professionale coerente con l'incarico da effettuare;

Visto l'art. 56, comma 1, lett. h), n. 1.2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" che tra l'altro individua come appalto escluso la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e ss. mm., in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione europea;

Visto l'art. 56, comma 1, del d.lgs. 36/2023, secondo cui le disposizioni del codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti esclusi nonché l'art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. 36/2023 dove, più in generale, è stabilito che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, salvo i principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del medesimo Codice, ai sensi del successivo comma 5, dell'art. 13, del d.lgs. 36/2023 cit.;

Acquisito all'uopo il CIG. N. B546F53947, ai soli fini della tracciabilità della spesa;

Vista, altresì, la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023;

Richiamato l'art. 107, comma 3, d.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 191 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, esercizio 2025;

Considerato che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente che adotta il provvedimento finale, alla responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012).

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, espressa mediante la sottoscrizione della determinazione stessa;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa:

1) di costituire, per le ragioni di cui in premessa, in giudizio il Comune di Sondrio nel ricorso innanzi al Tar della Lombardia di Milano e trasmesso al Comune in data 03.01.2024 Prot. n. 0000138;

2) di nominare all'uopo quale difensore del Comune con ogni facoltà di legge l'avv. Sebastiano Capotorto, eleggendo domicilio per le notificazioni presso lo studio legale in Via di San Domenico n. 20 – 00153 Roma (C.F. CPTSST46A06B519U e P. I.V.A.: 10266541001) e conferendo allo stesso mandato e procura alle liti;

3) di impegnare a tal fine la somma presunta di €. 5.075,20 (Cassa Avv. 4%, IVA 22%, spese e arrotondamento compresi) sul cap. 4333, cod. 466, del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, CIG B546F53947;

4) di inviare la presente all'ufficio protocollo che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:

- all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi;
- al responsabile del servizio finanziario;
- al settore servizi finanziari;
- all'ufficio contratti.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
Responsabile Unico del Progetto  
Cristina Casali  
*firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005*

#### UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il provvedimento viene reso esecutivo

#### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.04.01.02.003	17.01	4333.466	2021

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1347	€ 0,00	Subimpegno	N. 2	€ 5.075,20

Descrizione Creditore

**CAPOTORTO SEBASTIANO**  
Codice Fiscale: **CPTSST46A06B519U** - P.Iva: **10266541001**

Descrizione Impegni Assunti

**RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO,  
NOTIFICATO IN DATA 03 GENNAIO 2025, ASSUNTO AL N. PROT. 0000138. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E**

Sondrio, 21/01/2025

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
- Cristina Casali -